



CONVENZIONE QUADRO PER LE ATTIVITÀ DELL'ORCHESTRA GIOVANILE DELLA VIA EMILIA (OGVE)

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

tra

il Conservatorio di musica “G. Nicolini”, con sede legale in Piacenza, via Santa Franca 35, di seguito denominato per brevità anche “ISSM PIACENZA”, legalmente rappresentato dalla Presidente, Giovanna Arvedi, e dalla Direttrice, Maria Grazia Petrali

e

il Conservatorio di musica “A. Boito”, con sede legale in Parma, Strada Conservatorio 27, di seguito denominato per brevità anche “ISSM PARMA”, legalmente rappresentato dal Presidente, Giuseppe Romanini, e dal Direttore, Riccardo Ceni

e

l'Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Peri”, con sede legale in Reggio Emilia, Via Dante Alighieri 11, di seguito denominato per brevità anche “ISSM REGGIO EMILIA”, legalmente rappresentato dal Presidente, Armando Sternieri, e dal Direttore, Marco Fiorini

e

l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi – Tonelli”, con sede legale in Modena, via Carlo Goldoni 8, di seguito denominato per brevità anche “ISSM MODENA”, legalmente rappresentato dalla Presidente, Donatella Pieri, e dal Direttore, Giuseppe Fausto Modugno

e

il Conservatorio di Musica “G.B. Martini”, con sede legale in Bologna, piazza Rossini 2, di seguito denominato per brevità anche “ISSM BOLOGNA”, legalmente rappresentato dalla Presidente, Jadranka Bentini, e dal Direttore, Aurelio Zarrelli,

PREMESSO

a. che la L. 508/1999, art. 2 commi 1 e 2, istituisce il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, articolato in Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM);

b. che il D.P.R. n. 132/2003, art. 2, demanda agli statuti di autonomia delle singole istituzioni AFAM, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto, la disciplina dello svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione, le modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

c. che l'ISSM Piacenza, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4 dello Statuto, istituisce e promuove anche attività di aggiornamento e perfezionamento di carattere artistico, culturale e professionale nel settore musicale, svolgendo e sviluppando tali attività anche con la collaborazione e il sostegno di soggetti pubblici e privati, enti e istituzioni italiani e stranieri, e può stipulare con loro accordi, contratti e convenzioni per lo svolgimento comune; può promuovere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative per favorire il miglior inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro degli studenti;

d. che l'ISSM Parma, ai sensi dell'art. 2 c.3 del proprio Statuto, concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e del libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale. Si attiva affinché tali produzioni abbiano libera diffusione e fruibilità sul territorio, autonomamente o in convenzione con Enti pubblici e privati aventi finalità culturali simili e compatibili; ai sensi dell'art. 2 c. 10 del menzionato Statuto, favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca;

e. che l'ISSM Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e), corrisponde, anche mediante intese con altre istituzioni, pubbliche o private, alle necessità di promozione e di sviluppo territoriale della educazione e della formazione musicale di base, in quanto ritenute fondamentali risorse di arricchimento culturale dei cittadini, come anche riconosciuto dai principi e norme dell'Unione Europea; favorisce la produzione musicale in modo strettamente correlato alle esigenze di formazione professionale degli studenti e a quelle culturali del territorio;

f. che l'ISSM Modena, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6 del proprio Statuto, promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali che operano sul territorio, nonché la collaborazione con istituti di formazione e di ricerca italiani e stranieri, università, scuole primarie e secondarie, istituzioni pubbliche e private, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera;

g. che l'ISSM Bologna, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del proprio Statuto, ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio della cultura e della pratica della musica quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale degli studenti e dell'intera comunità, come meglio specificato nei successivi articoli 2, 3 e 4; promuove manifestazioni culturali e concertistiche in collaborazione con altri istituti e associazioni che operano sul territorio, pubbliche e private, nonché attività di ricerca storiografica musicale finalizzata alla pubblicazione di opere a stampa;

h. che gli ISSM Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, di seguito denominati congiuntamente per brevità anche "Parti", hanno predisposto un accordo di federazione, con cui intendono porre sinergicamente in essere una serie di iniziative finalizzate alla razionalizzazione e al miglioramento dei servizi didattici, produttivi, di ricerca, terza missione, internazionalizzazione e amministrativi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Rilievo alla premessa

1. La premessa posta in apertura della presente Convenzione quadro, di seguito denominata per brevità anche “Convenzione”, ne costituisce parte integrante ed imprescindibile.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le Parti si dichiarano disponibili a collaborare per la costituzione e la gestione dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia (di seguito denominata per brevità anche “OGVE”), composta da strumentisti studenti e neodiplomati selezionati dei cinque istituti partecipanti.

2. L’OGVE può declinarsi in varie formazioni orchestrali sinfoniche, liriche e cameristiche, con possibilità di esperire diversi repertori, dall’antico al contemporaneo, con la finalità di offrire agli studenti e neodiplomati degli ISSM Via Emilia l’opportunità di un’esperienza formativa nel campo della pratica orchestrale, sotto la guida di docenti/tutor di riconosciuta esperienza.

3. L’OGVE può stabilire sinergie con il primo, il secondo e il terzo settore del territorio nazionale e internazionale, nell’ambito delle attività di ricerca, produzione, internazionalizzazione e di Terza Missione.

Art. 3 – Programmi attuativi

1. Nell’ambito di ogni anno accademico, le Parti concordano l’elaborazione e l’attuazione di specifici progetti di cui all’art. 2, previa approvazione dei rispettivi organi istituzionali competenti.

2. Al fine di favorire l’efficacia gestionale delle attività, le Parti possono individuare a rotazione un ISSM con funzione di coordinamento generale per specifici progetti di cui all’art. 2.

Art. 4 – Gestione delle risorse

1. Nell’ambito di ogni anno accademico, le Parti, con successivo atto dei rispettivi organi istituzionali competenti, individuano al proprio interno uno o più ISSM quali recettori degli eventuali finanziamenti provenienti da terzi per la finalità di cui all’art. 2 (di seguito denominati per brevità anche “ISSM cassieri”), tramite conferimento di mandato collettivo speciale, senza oneri e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale.

2. Gli ISSM cassieri, in merito ai finanziamenti provenienti da terzi per la finalità di cui all’art. 2, sono autorizzati:

- a) a stipulare, in nome e per conto degli altri ISSM, tutti gli atti consequenziali, previa acquisizione di parere favorevole dei rispettivi organi istituzionali competenti;
- b) a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale attiva e passiva, gli altri ISSM nei confronti di terzi finanziatori, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto rapporto di finanziamento, fino all’estinzione di ogni situazione giuridica inerente il predetto rapporto;
- c) ad assumere il ruolo di interlocutore unico nei confronti di terzi finanziatori.

3. Gli ISSM cassieri, in merito ai finanziamenti provenienti da terzi per la finalità di cui all’art. 2, si impegnano:

- a) a incassare i fondi devoluti da terzi finanziatori, sia in acconto che a saldo, sul proprio conto corrente bancario istituzionalmente legittimato a svolgere servizio di tesoreria;
- b) a costituire apposito capitolo di bilancio finalizzato alla ricezione dei fondi;
- c) a dare tempestiva comunicazione agli altri ISSM degli atti redatti e della consistenza dei fondi ricevuti.

4. La ripartizione tra le Parti dei finanziamenti di terzi per la finalità di cui all'art. 2 avviene:

- a) previa previsione di spesa con approvazione preventiva da parte di ciascun ISSM;
- b) in ragione e in percentuale delle spese effettivamente e legittimamente sostenute da ciascun ISSM per la parte di propria competenza, nell'osservanza delle vigenti norme sulle ritenute fiscali, previdenziali e sui conseguenti oneri riflessi;
- c) giusta rendicontazione e produzione degli atti relativi alle spese di cui alla precedente lettera b).

5. Esclusivamente nel caso i progetti di cui all'art. 3 non siano totalmente coperti da finanziamenti provenienti da terzi, le Parti possono liberamente decidere, previa delibera dei rispettivi organi istituzionali competenti, se conferire risorse dal proprio bilancio per la partecipazione ai progetti.

Art. 5 – Durata

1. La Convenzione entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione per l'a.a. 2021-22 ed è di durata biennale; può essere prolungata o rinnovata a seguito di una successiva revisione e previa accettazione delle Parti. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 6 – Risoluzione espressa

1. In applicazione dell'art. 1456 c. 1 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di risolvere ciascuno unilateralmente la Convenzione, quando una delle Parti non renda concretamente e permanentemente possibile all'altra, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, la realizzazione delle finalità generali di cui all'art. 2.

2. Ciascun ISSM si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione per cause inerenti la sicurezza e l'incolumità dei propri partecipanti.

Art. 7 – Recesso unilaterale

1. In applicazione dell'art. 1373, c. 2 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente mediante comunicazione con PEC o lettera raccomandata A/R, nel rispetto di un preavviso non inferiore a 90 giorni, a pena di nullità del menzionato recesso.

Art. 8 – Bollo e registrazione

1. la Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B punto n. 16, allegata al D.P.R. 642/1972.

2. la Convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese relative sono a carico dell'ISSM richiedente.

Art. 9 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le Parti garantiscono, nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione e per le rispettive competenze, il rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Le Parti garantiscono una copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, per il proprio personale e/o studenti/neodiplomati impegnati nelle attività oggetto della Convenzione.
3. Il personale e gli studenti/neodiplomati delle Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla Convenzione.
4. Il garante della sicurezza dei luoghi di lavoro in cui avranno svolgimento le varie attività, dovrà:
 - a) garantire la presenza di un sistema organizzato per gestire eventuali scenari di emergenza (piano di emergenza, planimetrie di emergenza, presidi e dotazioni secondo prescrizioni applicabili e presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze);
 - b) garantire l'adozione di specifici protocolli anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale;
 - c) fornire informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottate nei propri locali al personale e/o agli studenti/neodiplomati delle Parti impegnati nelle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Riguardo al trattamento dei dati di persone fisiche, le Parti sono reciprocamente informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente e comprendendo nei medesimi anche il trattamento di immagini foto e video e di tracce strumentali e sonore, debbano essere trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante raccolta, consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Tutte le attività necessarie all'organizzazione e realizzazione del progetto prevedono una contitolarità, come normata dall'art. 26 del Regolamento UE 679/2016, formalizzata in specifico accordo tra le Parti.
3. Ogni attività congiunta è improntata a criteri di liceità e trasparenza nel rispetto della normativa vigente. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. (D. Lgs.101/2018) e dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 – Diritti dell'autore e dell'esecutore

1. Le Parti, previo accordo congiunto, si riservano la possibilità di diffondere gli eventi tramite televisione, radio, giornali, internet e altri mezzi divulgativi.
2. La partecipazione ai progetti di cui all'art. 3 comporta, da parte degli esecutori/compositori, la cessione a titolo gratuito e senza limiti di luogo e tempo a ciascun ISSM di riferimento di tutti i

diritti spettanti all'esecutore/compositore, come disciplinati dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e s.m.i., al fine della realizzazione e della diffusione delle registrazioni e/o per finalità di archivio.

Art. 12 – Logotipo

1. Le Parti adottano di comune accordo un logotipo, da utilizzare nelle comunicazioni o pubblicazioni inerenti i progetti e le attività dell'OGVE.

Art. 13 – Foro competente

1. Le Parti eleggono a Foro competente il Foro di Bologna per la regolazione delle eventuali controversie originate nell'ambito del rapporto giuridico convenzionale, non risolte mediante preliminare tentativo di conciliazione.

Art. 14 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella la Convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo del medesimo, le Parti fanno riferimento alle vigenti norme civilistiche, alle norme vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato e alle norme del diritto internazionale in esso recepite.

Li, 6 agosto 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Conservatorio di Musica “G. Nicolini”, Piacenza:

La Presidente, Giovanna Arvedi

La Direttrice, Maria Grazia Petrali

Per il Conservatorio di Musica “A. Boito”, Parma:

Il Presidente, Giuseppe Romanini

Il Direttore, Riccardo Ceni

Per l'ISSM “A. Peri”, Reggio Emilia e Castelnuovo ne' monti:

Il Direttore, Marco Fiorini

Per l'ISSM “Vecchi-Tonelli”, Modena e Carpi:

La Presidente, Donatella Pieri

Il Direttore, Giuseppe Fausto Modugno

Per il Conservatorio di Musica “G.B. Martini”, Bologna:

La Presidente, Jadranka Bentini

Il Direttore, Aurelio Zarrelli

(Firme autografe omesse a mezzo stampa, ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)